

DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 35/10		AGGIORNAMENTO 4.06.2010	PAGINA 1/6
OGGETTO DIRITTO ANNUALE 2010 DOVUTO ALLA C.C.I.A.A.		CLASSIFICAZIONE CC - CCIAA	
RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 8 L. 29.12.1993 N. 580; ART. 9, CO. 2, p.to a), DPR 7.12.1995 N. 581; D. LGS. 9.7.1997 N. 241; ART. 1 DPR 14.12.1999 N. 558; ART. 17 L. 23.12.99 N. 488; ART. 44, CO. L. 12.12.2002 N. 273; D. M.S.E. 1.2.2008; Nota M. S.E.11.4.2008, prot. n. RE4-2008-146515, Circolare M.S.E. 29.4.2008, prot. n. 3317; Nota M.S.E. 3.3.2009, prot. 19230; D. Interm. del 30.04.2009; D.M. S.E. 22 .12.2009.		COLLEGAMENTI CIRCOLARE N. 32/09	
ALLEGATI		REFERENTE STUDIO dott. Gianvito AMENDOLARA	

La presente per comunicarVi che il 16.6.2010, ovvero entro il 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,40%, le società di capitali e di persone, le imprese individuali, le cooperative, i consorzi, le società semplici non agricole e le società tra avvocati sono tenute ad effettuare il versamento, esclusivamente in via telematica, del diritto annuale alla Camera di Commercio per il 2010.

Per tutti i soggetti (comprese ditte individuali, società di persone, cooperative) iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, è prevista la determinazione del diritto dovuto in base al fatturato IRAP realizzato nel 2009.

Al fine di poter ottemperare al versamento del diritto camerale annuale, qui di seguito sono le misure del diritto annuale CCIAA dovuto per il 2010 nonché alcune indicazioni operative.

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO

I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale CCIAA 2010 sono:

SOGGETTI OBBLIGATI	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti già iscritti/annotati nel Registro delle Imprese all'1.1.2010 ovvero • i soggetti iscritti/annotati nel Registro delle Imprese nel corso del 2010 <p>Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento in esame anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ le imprese in amministrazione straordinaria "almeno sino a quando viene autorizzato l'esercizio d'impresa" (Circ.MAP30.1.2004, prot. n. 546959) ⇒ le imprese poste in liquidazione volontaria ⇒ le imprese rese inattive successivamente alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese
---------------------------	---

Risultano invece esonerati:

SOGGETTI ESONERATI	<ul style="list-style-type: none"> • le imprese dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa nel 2009 a meno che le stesse non siano state autorizzate all'esercizio provvisorio dell'attività • le imprese individuali cessate nel 2009 che hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2009 • le società e gli enti che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nel 2009 ed hanno presentato richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30.1.2010 • le cooperative sciolte nel 2009 per provvedimento dell'Autorità governativa ex art. 2544, C.c. • i soggetti iscritti esclusivamente al REA (repertorio economico amministrativo)
---------------------------	---

MISURA DEL DIRITTO 2010

Il diritto annuale è determinato in misura fissa ovvero in misura percentuale sul fatturato IRAP conseguito nel 2009 a seconda che il soggetto obbligato sia iscritto nella sezione speciale ovvero ordinaria del Registro delle Imprese, come di seguito schematizzato:

DIRITTO CCIAA	SOGGETTI
MISURA FISSA	<ul style="list-style-type: none"> • imprese iscritte e imprese individuali annotate nella sezione speciale • società tra avvocati
PERCENTUALE SU FATTURATO IRAP 2009	<ul style="list-style-type: none"> • imprese iscritte nella sezione ordinaria

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 35/10

AGGIORNAMENTO

4.06.2010

PAGINA

2/6

Va evidenziato che se nel corso dell'anno si è verificata una trasformazione della natura giuridica:

- tra forme societarie appartenenti entrambe alla sezione ordinaria (ad esempio, da società di capitali a società di persone o viceversa), l'operazione non influisce sulla modalità di determinazione del diritto annuale, in quanto lo stesso va comunque determinato considerando il fatturato 2009;
- tra forme societarie di cui una appartenente alla sezione ordinaria e l'altra alla sezione speciale, ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto per il 2010, rileva la natura giuridica all'1.1.2010 (così, ad esempio, nel caso la trasformazione nel 2009 da spa in società semplice il diritto annuale va determinato in misura fissa).

Gli importi dovuti per il 2010 sono differenziati a seconda che il soggetto:

- ➔ risulti all'1.1.2010 già iscritto al Registro delle Imprese;
- ➔ si iscriva al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2010

SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALL'1.1.2010

Per i soggetti già iscritti nel Registro delle Imprese all'1.1.2010 il diritto annuale 2010, è determinato in misura differenziata a seconda della sezione di iscrizione (speciale o ordinaria).

Imprese iscritte/annotate nella sezione speciale

Per le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale il diritto annuale è dovuto in misura fissa, pari a:

SOGGETTI	IMPORTO DOVUTO
Impresa individuale (piccolo imprenditore, artigiano, coltivatore diretto e imprenditore agricolo)	€ 88
Società semplice agricola	€ 88
Società semplice non agricola	€ 144
Società tra avvocati	€ 170

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

Per le imprese iscritte nella sezione ordinaria il diritto annuale dovuto è determinato sulla base del fatturato IRAP conseguito nel 2009.

SOGGETTI	IMPORTO DOVUTO
Impresa individuale (imprenditore commerciale)	In base al fatturato IRAP 2009
Cooperativa e consorzio	
Snc e sas	
Srl, spa e sapa	

In particolare, al fatturato IRAP 2009 devono essere applicate le seguenti aliquote differenziate per scaglioni.

SCAGLIONI DI FATTURATO IRAP 2009		Misure fisse/aliquote
oltre €	fino a €	
0	100.000	€ 200 (fisso)
100.000	250.000	€ 200 + 0,015%
250.000	500.000	€ 222,50 + 0,013%
500.000	1.000.000	€ 255 + 0,010%
1.000.000	10.000.000	€ 305 + 0,009%
10.000.000	35.000.000	€ 1.115 + 0,005%
35.000.000	50.000.000	€ 2.365 + 0,003%
oltre 50.000.000		€ 2.815 + 0,001% (fino a un massimo di € 40.000)

Il fatturato IRAP è desumibile dalla dichiarazione IRAP 2010 relativa al 2009, corrisponde alla somma di quanto esposto nei righi seguenti :

DAMIANO ADRIANI

Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 35/10		AGGIORNAMENTO 4.06.2010	PAGINA 3/6
SOGGETTI	FATTURATO IRAP 2009		
	QUADRO - SEZIONE - RIGHI DICHIARAZ. IRAP 2010		
Società di capitali	Quadro IC - Sezione I – Righi IC1 + IC5		
Società di persone	Quadro IP - Sezione I - Rigo IP1		
Società di persone (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IP - Sezione II - Righi IP13 + IP17		
Imprese individuali	Quadro IQ - Sezione I - Righi IQ1		
Imprese Individuali (che hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità delle società di capitali e degli enti commerciali)	Quadro IQ - Sezione II - Righi IQ13 + IQ17		
Ente creditizio e finanziario	Quadro IC -Sezione II – Righi IC15 + IC18		
Impresa di assicurazione	Quadro IC -Sezione III - Somma dei premi e altri proventi tecnici (voci I.1,I.3,II.1,II.4 del conto economico)		
Società/enti che esercitano in via esclusiva e prevalente l'assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari	Quadro IC - Sezione I - Sezione II – Righi IC1 + IC5 + IC15 Quadro IP – Sezione II – Righi IP13 + IP17 + IP18 (società di persone)		

Va comunque evidenziato che, secondo quanto specificato dal Ministero Sviluppo Economico:

- i soggetti che compilano più sezioni dello stesso quadro della dichiarazione IRAP ovvero più quadri IRAP devono sommare i valori riportati nelle diverse sezioni e nei diversi quadri;
- i soggetti in regime forfetario tengono conto dei seguenti dati, a seconda della natura giuridica:

Società di capitali	Quadro IC -Sezione V - Somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari riportati nelle scritture contabili
Società di persone	Quadro IP – Sezione III - rigo IP47
Persone fisiche	Quadro IQ– Sezione III -rigo IQ41

- le società di persone che esercitano attività agricola utilizzano quanto riportato nel Quadro IP – Sezione IV - rigo IP52.
- I contribuenti minimi iscritti nel Registro delle imprese utilizzano la somma dei ricavi di cui all'art. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR.

SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2010

Per coloro che si iscrivono/annotano per la prima volta al Registro delle Imprese nel corso dell'esercizio 2010, il versamento va effettuato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione/annotazione, tramite mod. F24 ovvero direttamente allo sportello della CCIAA:

- ➔ nelle misure previste dal D. Interm. del 30.04.2010, per i soggetti iscritti/annotati nella sezione speciale;
- ➔ nella misura fissa di € 200, per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Ogni singola CCIAA può stabilire l'applicazione, all'importo base, di una maggiorazione fino ad un massimo del 20%. La maggiorazione va applicata dopo la determinazione del diritto dovuto.

UNITÀ LOCALI E SEDI SECONDARIE

Per ciascuna unità locale/sede secondaria va versato un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200.

Se la CCIAA della provincia dove è situata l'unità locale/sede secondaria ha deliberato la predetta maggiorazione, anche l'ammontare massimo va aumentato di tale percentuale.

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 35/10

AGGIORNAMENTO

4.06.2010

PAGINA

4/6

Per le unità locali/sedi secondarie di imprese aventi sede all'estero il diritto annuale è dovuto nella misura pari a € 110 (aumentato dell'eventuale maggiorazione).

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

CCIAA COMPETENTE

Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l'impresa all'1.1.2010 (per le società iscritte successivamente si fa riferimento alla sede alla data di iscrizione).

Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

In caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell'impresa alla data dell'1.1.2010.

Le imprese iscritte dall'1.1.2010 che entro il 31.12.2010 si trasferiscono in altra provincia, devono effettuare il versamento alla CCIAA di prima iscrizione.

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Così, per le società di capitali che hanno approvato il bilancio entro il 29.4.2010 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), le imprese individuali, le società di persone e le società tra avvocati la scadenza è stabilita:

➔ al 16.6.2010;

➔ al 16.7.2010 con la maggiorazione dello 0,40% da sommare al diritto dovuto senza arrotondamenti (ossia con i decimali).

Le società di capitali che:

- usufruendo del maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2, C.c. approvano il bilancio oltre 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro 180 giorni, effettuano il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione (con possibilità di usufruire dell'ulteriore "proroga" di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%).
- non approvano il bilancio nei termini previsti, sono comunque tenute al versamento entro:
 - il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
 - il giorno 16 del mese successivo in cui doveva essere approvato il bilancio, se hanno usufruito della predetta proroga per l'approvazione.

Anche in tali ultime ipotesi è comunque possibile il versamento, entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,40%.

SOCIETÀ CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare il termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, è variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio.

Per tali soggetti "vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte" con la conseguenza che il diritto annuale è commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

In particolare, tali soggetti devono effettuare il versamento entro:

- il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio;

ovvero

- il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, se l'approvazione è effettuata oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il versamento va effettuato:

- in **unica soluzione** (non può essere rateizzato);
- **con il mod. F24**, riportando nella sezione "*ICI ed altri tributi locali*" i seguenti dati:

"codice ente"	➔	sigla automobilistica della CCIAA a cui il pagamento è riferito
"codice tributo"	➔	"3850"
"anno di riferimento"	➔	"2009"

Quanto dovuto a titolo di diritto annuale può essere compensato con i crediti relativi ad imposte, tributi e contributi eventualmente disponibili.

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 35/10

AGGIORNAMENTO

4.06.2010

PAGINA

5/6

Come già accennato, le imprese che si sono iscritte o si iscriveranno nel 2010 sono tenute al versamento del diritto annuale entro 30 giorni dall'iscrizione, utilizzando il mod. F24 ovvero direttamente alla CCIAA.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ NEL 2010

Nel caso di cessazione dell'attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso del 2010, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell'attività.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero Attività produttive, è considerato:

- ⇒ tardivo il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- ⇒ omesso il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ovvero quello effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato.

MISURA DELLE SANZIONI

Le sanzioni applicabili alle predette violazioni sono così individuate:

- versamento tardivo → 10% di quanto dovuto;
- versamento omesso → dal 30% al 100% di quanto dovuto.

VIOLAZIONE		SANZIONE
Versamento tardivo	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuato entro 30 gg dalla scadenza 	10%
Versamento omesso	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuato oltre 30 gg dalla scadenza • Effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato 	dal 30% al 100%

Il termine di riferimento per considerare un versamento tardivo o omesso è rappresentato dal 16.6, anche ai fini del ravvedimento operoso.

Di conseguenza, ancorché sia possibile il versamento entro il 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%, decorso tale termine senza avervi provveduto, la violazione sarà sempre considerata "versamento omesso" in quanto i 30 giorni vengono calcolati tenendo conto della scadenza originaria del 16.6.

Qualora il versamento venga effettuato entro il 16.7 senza tuttavia applicare la maggiorazione dello 0,40%, lo stesso sarà considerato "tardivo".

Non sono sanzionabili le violazioni formali quali, ad esempio, l'errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo, del codice fiscale, della sigla della provincia o dell'anno di competenza del diritto.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al fine di evitare l'applicazione della sanzione piena e prima che la violazione sia constatata, è possibile sanare l'irregolarità entro 1 anno con il ravvedimento operoso versando:

- ★ il diritto annuale dovuto;
- ★ gli interessi calcolati a giorni; (Per il calcolo degli interessi dovuti va applicato il tasso del 3%.
- ★ la sanzione ridotta nella misura del:
 - 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
 - 6% (1/5 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro un anno dalla scadenza.

Entro il prossimo 16.6.2010 è quindi possibile effettuare il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2009.

Il versamento con la maggiorazione dello 0,40% entro il 16.7 è alternativo al ravvedimento breve (sanzione 3,75%); in pratica il ravvedimento breve risulterà sempre meno conveniente del versamento, entro 30 giorni dalla scadenza, con la maggiorazione dello 0,40%.

Gli importi dovuti per il ravvedimento (diritto annuale, interessi e sanzione ridotta) devono essere versati contestualmente ai fini del perfezionamento dello stesso; come specificato dalla citata Circolare n. 3587/C, ciò significa che il versamento va eseguito "con un unico modello F24 nel medesimo giorno".

Per il pagamento di quanto dovuto ai fini del ravvedimento operoso, nel mod. F24 devono essere riportati i seguenti codici tributo:

"3850"	→	Diritto dovuto
"3851"	→	Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale
"3852"	→	Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale

DAMIANO ADRIANI
Dottore Commercialista

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI 35/10

<i>AGGIORNAMENTO</i>	<i>PAGINA</i>
4.06.2010	6/6

indicando, quale periodo di riferimento, l'anno cui si riferisce il versamento (così, ad esempio, "2008" con riferimento al ravvedimento del diritto dovuto per il 2008).

Le somme dovute per il ravvedimento operoso del diritto CCIAA (interessi e sanzione ridotta), non possono essere compensate con eventuali crediti disponibili relativi ad imposte/tributi e contributi.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

dott. Damiano ADRIANI